

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAIOLO

Nella seduta del 09/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 26/01/2017, i ricorrenti, legati da vincolo matrimoniale, contestano la legittimità delle segnalazioni “a sofferenza” di alcune loro posizioni debitorie presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, operate dalla banca resistente. I ricorrenti assumono, in particolare, che dette segnalazioni sarebbero state effettuate senza tenere in considerazione le loro effettive possibilità di adempimento e la loro situazione patrimoniale complessiva, nonché omettendo di dare loro preventiva comunicazione. Contestano inoltre, sotto diversi profili, la condotta tenuta dal direttore della filiale presso cui il ricorrente principale intratteneva i rapporti di conto corrente intestati anche alla propria ditta individuale. Chiedono, pertanto, la cancellazione delle predette segnalazioni, in quanto illegittimamente eseguite.

In sede di controdeduzioni, la banca resistente precisa innanzitutto che le segnalazioni delle quali si chiede la cancellazione riguardano:

1) una posizione intestata alla ditta individuale del ricorrente, riclassificata come “incagli” a dicembre 2010 e successivamente segnalata a “sofferenze” da maggio 2012 a settembre

2016 (epoca in cui il debito nei confronti della banca, di importo superiore a € 7.000,00, veniva definito in base ad un piano di rientro concordato nel 2015);

b) una posizione cointestata al ricorrente e a sua moglie, segnalata a sofferenza a partire dal mese di maggio 2012, a fronte di un'esposizione debitoria oggi pari a € 80.422,00, nascente da un prestito personale concesso nel giugno del 2008 per originari € 70.000 (posizione in merito alla quale, peraltro, sarebbero in corso contatti tra le parti per un'eventuale definizione della pratica).

La resistente eccepisce l'infondatezza delle richieste per entrambe le posizioni e, ritenendo che le segnalazioni siano state effettuate nel rispetto della vigente normativa della Banca d'Italia (la quale, oltre a prevedere l'obbligo di segnalazione per le posizioni a sofferenza di importo superiore a € 250,00, stabilisce espressamente che il pagamento del debito non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse), chiede il rigetto del ricorso.

I ricorrenti precisano ulteriormente le proprie ragioni con memorie di replica del 27/03/17, successivamente alle quali, peraltro, il ricorrente principale ha fatto pervenire una comunicazione di rinuncia alla domanda relativa alla posizione della propria ditta.

DIRITTO

La questione oggetto dell'odierna controversia attiene unicamente alle segnalazioni a sofferenza della "cointestazione" dei ricorrenti presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, operate dalla banca resistente a far data dal mese di maggio 2012 (con nota del 18/05/17 il ricorrente principale ha infatti rinunciato, come sopra accennato, alla domanda concernente la posizione della propria ditta individuale).

I ricorrenti lamentano, in particolare, che tali segnalazioni sarebbero state effettuate in violazione della normativa in materia, ossia omettendo di eseguire le necessarie indagini circa la complessiva situazione finanziaria dei soggetti debitori e di darne comunque preventiva comunicazione ai medesimi.

A tale proposito, vale la pena di ricordare che le regole in tema di segnalazioni alle centrali dei rischi, contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i. (*Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi*, 14° aggiornamento del 29 aprile 2011), prevedono che:

- a) la Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato, in particolare il passaggio dei crediti a sofferenza e la loro ristrutturazione;
- b) nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti *in stato di insolvenza*, anche non accertato giudizialmente, o in *situazioni sostanzialmente equiparabili*, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda;
- c) l'appostazione a sofferenza implica, da parte dell'intermediario, *una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente* e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza;
- d) devono essere segnalati nella predetta categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza;
- e) la segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza;

- f) gli intermediari devono *informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*;
- g) il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

Dall'esame di tali disposizioni si evince chiaramente, pertanto, che l'appostazione a sofferenza di una posizione debitoria debba avvenire previo preavviso scritto al debitore (espressamente previsto, sia pure con riferimento ai soli soggetti qualificabili come consumatori, anche dall'art. 125, comma 3, TUB) e, comunque, sul presupposto di uno stato di insolvenza del debitore, o di una situazione equiparabile.

Ora, quanto al requisito del preavviso scritto, dalla documentazione in atti non risulta che la banca resistente abbia provveduto, prima di procedere alla contestata segnalazione alla Centrale dei Rischi, ad informare i soggetti interessati. Tuttavia, come più volte affermato da quest'Arbitro, *"l'invio al cliente dell'informativa di imminente segnalazione non è requisito di validità della segnalazione medesima e quindi essa non è di per sé illegittima quando sia fondata su una situazione di grave e non transitoria difficoltà del debitore che, anche se tempestivamente informato, non avrebbe avuto la possibilità di far fronte al proprio debito. Si è quindi anche chiarito che la mancata informativa costituisce, se ne ricorrono i presupposti, solo uno dei presupposti per affermare l'esistenza di un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario"* (così, ABF Roma, dec. 2704/16, ove ulteriori richiami). La comunicazione preventiva richiesta in ordine alle segnalazioni a sofferenza, in altri termini, non costituisce un requisito di validità della segnalazione stessa, ma un mero obbligo di trasparenza, avente funzione informativa, la cui violazione può dare luogo, al più, ad una richiesta di risarcimento danni – nella specie non formulata – da parte del soggetto segnalato (v. ABF Napoli, dec. 6314/16). Sotto tale profilo, dunque, la domanda di cancellazione avanzata dai ricorrenti non può essere accolta.

Sotto il profilo sostanziale, va invece rilevato che il passaggio di un credito a sofferenza presuppone una verifica, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente, a sua volta sintomatica di uno "stato di insolvenza" di quest'ultimo, o di situazioni sostanzialmente equiparabili. Sul punto, è opportuno ricordare che, secondo il Collegio di coordinamento (dec. n. 611/2014), *"ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti"*. Ed in termini analoghi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: *"La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza"* (così, Cass. n. 15609/14; più di recente, Cass. n. 1931/17). In sostanza, la nozione di "stato di insolvenza" invocata dalla citata circolare della Banca d'Italia appare più sfumata rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare, poiché ciò che nella fattispecie rileva, con riferimento al debitore, è unicamente *"la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte)"* (Cass. 12626/2010).

Nel caso di specie, si tratta dunque di accertare se, all'epoca della segnalazione in Centrale dei Rischi, sussistesse in capo ad entrambi i cointestatari del finanziamento il presupposto dell'oggettiva e non transitoria incapacità di onorare i propri debiti.

Ebbene, a parere di questo Collegio, dalla documentazione in atti è possibile evincere l'esistenza di uno stato di insolvenza dei ricorrenti (per come sopra inteso), tale da giustificare l'iscrizione a sofferenza della relativa esposizione debitoria.

Va osservato, invero, che il prestito personale da cui origina l'iscrizione in Centrale dei Rischi risale al giugno del 2008 e che, fino al mese di maggio del 2012, i ricorrenti non hanno mai onorato, neanche parzialmente, le rate in scadenza (i ricorrenti non contestano, del resto, l'esistenza dell'esposizione debitoria per oltre € 80.000 segnalata presso la Centrale dei Rischi).

Sebbene, come sopra ricordato, l'appostazione a sofferenza non possa scaturire in via del tutto automatica da un mero ritardo nel pagamento del debito (fatto di per sé non necessariamente indicativo di uno stato di insolvenza), una così prolungata morosità dei ricorrenti (protrattasi per 4 anni circa prima della segnalazione e ancora perdurante) non può non rivelare, per converso, uno stato di grave e non soltanto momentanea difficoltà economica, specie se rapportata alla rilevante entità della specifica esposizione debitoria. A ciò si aggiungano ulteriori ed univoci elementi (riferiti dal ricorrente principale o dallo stesso non contestati), quali la situazione di sostanziale impossidenza della moglie cointestataria del rapporto di finanziamento (priva di redditi lavorativi e di beni immobili), la levata di un protesto relativo ad un assegno tratto dal ricorrente, l'esistenza di un conto intestato al ricorrente principale quale persona fisica, avente saldo negativo e "passato a sofferenza" secondo la ricostruzione dei fatti dallo stesso effettuata (estinto invece nel settembre 2013, secondo la versione della banca), l'esistenza di una posizione debitoria della ditta individuale del ricorrente, riclassificata come "incagli" a dicembre 2010, passata a "sofferenze" nel maggio 2012 e definita mediante un piano di rientro nel 2016 (trattasi della posizione oggetto delle domande originariamente formulate in ricorso e poi abbandonate). D'altra parte, le stesse richieste del ricorrente (comprovate dalla documentazione agli atti, cfr. in particolare all. 1) e 3) alle controdeduzioni) di addivenire, dopo diversi anni dall'erogazione del finanziamento, ad un piano di rateizzazione dei propri debiti (come nel caso della già citata posizione debitoria, ben più modesta di quella in discussione, estinta nel 2016 dopo una serie di versamenti a saldo e stralcio concordati nel 2015), offrono un'ulteriore conferma, sia pure *ex post*, della seria situazione di difficoltà finanziaria in cui versavano i ricorrenti. Considerato quanto sopra, le segnalazioni in Centrale dei Rischi operate dalla resistente appaiono motivate e legittime, in quanto effettuate nel rispetto dei requisiti di legge.

Per completezza, va infine precisato che nessuna rilevanza, ai fini del decidere, assumono le ulteriori circostanze rappresentate, in modo peraltro assai confuso, negli atti dei ricorrenti, trattandosi di fatti (presunti abusi commessi dal direttore della filiale della resistente) sprovvisti di adeguati riscontri probatori e comunque non pertinenti, per quanto è dato comprendere, alla domanda formulata in ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8236 del 10 luglio 2017

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI